



Il Cerchio Aperto

Informazioni legali e finanziarie

finalizzate alla tutela di persone
con disabilità intellettiva e relazionale

Certificazione di Invalidità

Tutela

Successione

Strumenti Economici

Informazioni Finanziarie

Cenni sulla Pensione di Reversibilità

Chi siamo

Il Cerchio Aperto è stato promosso nel 1998 dalle associazioni: ACLI Piemonte, ANFFAS Torino, CEPIM-TORINO - Centro Persone Down, EnAIP Piemonte, per realizzare sinergie nell'opera di integrazione lavorativa e sociale delle persone con svantaggio intellettuale.

Perché ci siamo

Il Cerchio Aperto vuole contribuire a promuovere e stimolare soluzioni realistiche e umanamente significative, per un ruolo attivo della persona con disabilità nella società e una sua reale integrazione.

Cosa vogliamo fare

- ❖ promuovere l'integrazione lavorativa e sociale delle persone con svantaggio intellettuale, innalzando il loro livello di autonomia e di capacità professionale;
- ❖ elaborare idee e progetti diretti a migliorarne la realtà personale, sociale e lavorativa;
- ❖ favorire la crescita della cultura dell'integrazione.

Iniziative per promuovere l'integrazione

Il Cerchio Aperto opera nella zona di Torino e cintura, collaborando, stimolando, affiancando enti pubblici e privati. Gli interventi sviluppati negli anni hanno riguardato: pubblicazioni, progetti, gruppi di studio, convegni, corsi di formazione, tesi di laurea, iniziative per l'inserimento lavorativo e sociale delle persone disabili.

Nel 1999 l'Associazione ha promosso la nascita a Grugliasco della cooperativa sociale "**La Bottega**", in cui sono inserite come soci lavoratori diverse persone con disabilità, mentre altre sono seguite con borse lavoro, tirocini, tutoraggio.

Contemporaneamente promuoviamo l'idea di percorsi individualizzati di tipo occupazionale anche per le persone non inseribili al lavoro, utilizzandone tutte le abilità, per farle sentire e renderle cittadine attive e partecipi, integrate nella società.

Nota: questo opuscolo è un aggiornamento di quello compilato da Laura Portigliotti, presidente de Il Cerchio Aperto dal 2002 al 2015, e diffuso nel 2008. Intende fornire informazioni generali sui problemi trattati. La normativa viene continuamente modificata: verificate tutti i dettagli aggiornati di vostro interesse facendo riferimento alle associazioni e ai siti web della pubblica amministrazione.

Torino, febbraio 2017

LA CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

Per ottenere alcuni servizi ed agevolazioni è necessario essere in possesso di un certificato che attesti l'invalidità.

Se non è causata da guerra, lavoro o servizio si parla di invalidità "civile".

Un ulteriore procedimento è necessario per la "valutazione dell'handicap".

QUANDO RICHIEDERE L'ACCERTAMENTO

Quando vi è una patologia o una minorazione severa e permanente.

Pensioni, assegni o indennità vengono erogati solo se si è in possesso della certificazione di invalidità. La certificazione permette anche agevolazioni lavorative, benefici fiscali, contributi di varia natura.

Invalidità o handicap?

In Italia vi è differenza fra l'accertamento dell'**invalidità** e la valutazione dell'**handicap**.

L'**accertamento dell'invalidità civile** segue una logica **medico-legale** e misura in percentuale le diverse minorazioni e limitazioni.

La commissione incaricata si basa su tabelle approvate dal Ministero della Sanità che fissano per ciascuna minorazione una percentuale (fissa o variabile) di invalidità.

Per invalidità si intende "*la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito*". L'invalidità può anche essere considerata temporanea, ovvero rivedibile dopo un certo numero di anni.

La **valutazione dell'handicap** è invece collegata alla Legge 104/1992 ("Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con una logica di tipo **medico-sociale**, che tende cioè a considerare la situazione di svantaggio derivante dalla disabilità e dal contesto sociale in cui una persona vive.

La legge 104 dice che "*persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione*".

La valutazione dell'handicap ai sensi della legge 104 non è automaticamente compresa nella richiesta di accertamento dell'invalidità, ma è da chiedere espressamente, barrando la casella apposita.

Se tale valutazione riconosce la "gravità", permette anche di usufruire dei vantaggi legati ai familiari, per esempio i tre giorni di permesso mensili per accudimento di una persona con disabilità in situazione di gravità, o il congedo

biennale o l'anticipo pensionistico dei due mesi nel quinquennio o altro stabilito dalla legge. **Pertanto è bene non dimenticarsi di barrare la casella apposita.**

L'**handicap** viene considerato **grave** quando la persona necessita di un *“intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”*.

La certificazione di handicap grave normalmente è collegata alla concessione dell'indennità di accompagnamento, somma mensile che va ad aggiungersi alla pensione di invalidità senza decurtazioni o legami con il reddito.

Nel caso di minori, spesso viene concessa soltanto la cosiddetta “indennità di frequenza” che ha un importo uguale alla pensione di invalidità ed ha lo scopo di consentire, o meglio, facilitare, la frequenza del normale percorso scolastico, di centri di formazione o di riabilitazione.

CHI ACCERTA L'INVALIDITA' O L'HANDICAP?

L'accertamento dell'invalidità e la valutazione dell'handicap sono di competenza delle Aziende Asl che operano attraverso proprie specifiche commissioni.

E' presente anche un operatore sociale se la commissione, oltre all'invalidità, deve valutare la gravità dell'handicap.

Le domande di accertamento vanno presentate, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), esclusivamente all'INPS per via telematica.

La procedura consta di due fasi:

- a) La prima dal proprio medico di famiglia, che farà la visita, menzionerà tutta la documentazione sanitaria del paziente in suo possesso e redigerà un certificato (a pagamento) che spedirà per via telematica all'INPS, rilasciandone copia completa all'interessato.
- b) La seconda presso un CAF o presso la propria associazione di categoria, se abilitata. (Non è consigliabile fare da soli anche se teoricamente sarebbe possibile.) Tale ufficio provvederà a fare la domanda per la visita della medicina legale, corredandola del foglio già spedito e di altre notizie di carattere previdenziale: es. se pensionato, se già in possesso di altra invalidità di grado inferiore, ecc ...

Come già detto, è possibile e assolutamente consigliabile presentare insieme la domanda di accertamento dell'invalidità e quella di valutazione dell'handicap.

LA VISITA

Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.

Esiste la possibilità di farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia o dalla propria associazione.

Al momento della visita è consigliabile portare con sé tutte le cartelle cliniche e gli accertamenti che si reputa significativi e soprattutto essere veritieri e fare presente tutte le difficoltà che si incontrano nella vita. Minimizzare e fare gli eroi in questo caso è sbagliato e controproducente. (es: se si deve fare ricorso ad un(a) badante, non lasciategli(le) la giornata libera proprio quel giorno perché “tanto siete in due”, ma fatevi accompagnare).

La commissione può, nel corso della visita, richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici prima di definire la pratica. Ciò accade nel caso in cui la documentazione medica sia vecchia o incompleta.

Il disabile convocato può non essere in grado di presentarsi, in tal caso può motivare, con certificato medico, la propria impossibilità a presentarsi alla visita di accertamento.

Una visita a domicilio viene solitamente attivata solo per persone a letto o per le quali gli eventuali spostamenti siano dannosi per la loro salute.

La visita può essere effettuata anche durante un ricovero ospedaliero, nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Asl diversa da quella di residenza, può essere richiesto il cosiddetto accertamento in rogatoria.

L'Asl di residenza richiederà alla commissione dell'Asl dove è fisicamente la persona con disabilità, di effettuare gli accertamenti sanitari e di comunicarne l'esito alla commissione competente, che provvede ad emettere il certificato.

Normalmente tra la domanda e la visita passano circa due mesi e dalla visita alla comunicazione dell'esito circa 6 mesi. Da quel momento decorrono altri 3/4 mesi per gli effetti economici.

Trascorsi sei mesi dall'accertamento si può presentare richiesta di **aggravamento**. In tal caso occorre presentare una nuova domanda. Deve essere allegato un certificato medico che spieghi in modo preciso e dettagliato che la disabilità si è aggravata, oppure che si sono presentate nuove menomazioni. **Non è possibile richiedere l'aggravamento se il verbale è stato impugnato o se la pratica non è conclusa.**

Dopo la visita la commissione emette un **verbale di invalidità** e, se richiesto, di handicap. I verbali vengono poi trasmessi a una commissione di verifica, che normalmente convalida il verbale. Passati 60 giorni, il verbale si intende approvato. La commissione trasmette quindi all'interessato il verbale, con l'esito della visita.

Il verbale di invalidità civile e quello di handicap non sempre sono facili da leggere e capire. E' utile approfondire l'argomento prima ancora della visita,

comprese le agevolazioni previste secondo il risultato indicato dal verbale stesso. Per impugnare il risultato del verbale bisogna ricorrere alle vie legali.

IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA'

Ad un minorenne può essere riconosciuta l'indennità di frequenza e, “*se necessita di assistenza continua*”, l'indennità di accompagnamento.

Per i maggiorenni, esistono queste situazioni possibili:

Meno del 33%: non invalido

Dal 34%

Consente di avere ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

Dal 46%

Permette l'iscrizione alle liste del collocamento mirato

Dal 51%

Dà diritto al congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL

Da 67%

Permette l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Si può chiedere la tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000

Dal 75%

Concede l'ASSEGNO MENSILE alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.

Al 100%

Dà diritto a: fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale, collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua, esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera di libera circolazione gratuita, PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.

Al 100% più indennità di accompagnamento.

E' rivolta alla persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Oltre ai benefici del punto precedente attribuisce l'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospesa durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.

Le limitazioni (valide per l'anno 2017) sono le seguenti:

- l'assegno mensile (279,47 euro per 13 mensilità) viene pagato se la persona con disabilità ha un reddito annuo lordo inferiore a 4.800,38 euro,
- la pensione di inabilità (279,47 euro per 13 mensilità) viene pagata se la persona con disabilità ha un reddito annuo lordo inferiore a 16.532,10 euro,
- l'indennità di accompagnamento è di 515,43 euro (per 12 mensilità) e non ha limiti di reddito.

IL REFERENTE SOCIO-ASSISTENZIALE

E' importante a questo punto che la famiglia della persona con disabilità (se trattasi di minore o di maggiorenne interdetto), o la persona stessa se maggiorenne non interdetta, sia supportata da un referente dei servizi sociali di territorio, che conosca la situazione e ne incanali le necessità presso gli organismi referenti.

E' pertanto opportuno e necessario recarsi presso i Servizi Sociali della propria zona, prendere gli appuntamenti di rito e iniziare un percorso che sarà indispensabile per gli inserimenti scolastici, centro diurno, affido, struttura, RSA, ecc ...

Tale persona sarà l'interfaccia per tutti gli interventi socio-assistenziali di competenza comunale.

Per una vasta gamma di questi interventi è prevista la presentazione del modello ISEE.

Per la valutazione del reddito di un disabile maggiorenne in situazione di gravità, inserito in un nucleo familiare, viene richiesta la compilazione del modello ISEE ridotto, vale a dire relativo alla SOLA persona con disabilità e NON dell'intero nucleo a cui appartiene.

IL COLLOCAMENTO AL LAVORO

Questo aspetto della disabilità si presenta come un vero e proprio percorso ad ostacoli, soprattutto in questo periodo storico di poche opportunità lavorative per tutti.

Tuttavia sappiamo quanto importante sia, anche e soprattutto per le persone con disabilità, il riconoscimento personale dello status di lavoratori.

Le persone con disabilità che intendono intraprendere un percorso di inserimento lavorativo, dopo la visita dell'accertamento dell'invalidità di cui abbiamo detto, devono fare l'iscrizione al Centro per l'Impiego della loro città che provvederà ad inserirli in un apposito elenco ad esse riservato, in base all'articolo 8 della legge 68/99, legge che tutela il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Per poter iscriversi nelle liste speciali occorre avere una percentuale d'invalidità superiore al 45% ed aver compiuto i 15 anni.

Le persone che presentano maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo, come ad esempio le persone con disabilità intellettiva o psichiatrica, verranno avviate, attraverso progetti di collocamento mirato, finanziati dal Fondo Regionale Disabili.

Per accedere a questi progetti occorre essere in possesso della diagnosi funzionale fatta da apposita Commissione che ha il compito di accertare le residue capacità lavorative della persona: la Commissione elabora sulla base della valutazione globale del richiedente, la relazione conclusiva in cui sono contenuti suggerimenti per le forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità.

La domanda per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa ai sensi della legge 68/99 deve essere presentata per via telematica all'INPS territoriale competente attraverso un CAF o attraverso i Centri per l'Impiego.

TUTELA

(persona con disabilità intellettiva e/o relazionale)

INTERDIZIONE

E' una forma di protezione che il codice civile prevede a favore di persone "in condizioni di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi" (art. 414).

L'interdizione può essere chiesta per una persona maggiorenne o, rivolgendosi al Tribunale dei Minorenni, nell'anno precedente al compimento del diciottesimo anno.

Quando è concessa dal Tribunale dei Minori ha effetto dalla data del compimento dei 18 anni, poiché prima valgono le norme previste in generale per i minorenni.

La richiesta può essere presentata da genitori, fratelli o parenti prossimi.

La domanda consiste in un ricorso al tribunale e va preparata secondo precise modalità.

Una persona interdetta non può compiere alcun atto con un contenuto patrimoniale (e quindi teoricamente non potrebbe neppure maneggiare denaro). Non può inoltre sposarsi e fare testamento.

Dal punto di vista legale l'**interdetto** è rappresentato da un **tutore** (assistito da un protutore) nominato dal Giudice Tutelare. Chi fa la domanda può proporre il nome del tutore. Nella scelta del giudice, di solito sono preferiti i genitori e i parenti più prossimi.

In generale il tutore deve essere una persona idonea e la legge prescrive delle limitazioni per meglio tutelare l'interdetto.

Il tutore appena nominato fa l'inventario dei beni e ogni anno presenta al Giudice Tutelare il rendiconto della gestione.

Il Giudice è comunque responsabile o garante di tutte le principali decisioni riguardanti la vita dell'interdetto, e in particolare di tutte le operazioni patrimoniali che non sono di ordinaria amministrazione.

I genitori possono inoltre indicare con testamento, la persona che desiderano sia nominata tutore del proprio figlio interdetto, dopo la loro morte. Se non vi sono gravi motivi in contrario, il Giudice Tutelare nominerà tale persona.

L'indicazione può essere fatta anche all'interno di un semplice testamento "olografo", cioè scritto interamente di pugno dal genitore, con data e firma.

Il testamento deve però essere sicuramente rintracciabile e "a portata di mano": va registrato dopo la morte, con atto pubblico presso un notaio.

In alternativa la busta stessa contenente il testamento può essere depositata presso un notaio.

INABILITAZIONE

Nei casi in cui la situazione non sia così grave da richiedere l'interdizione, la legge prevede la facoltà di ricorrere all'inabilitazione.

Le modalità relative a chi può avviare la pratica e alla sua presentazione sono uguali a quelle relative all'interdizione.

L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione (es. firmare un contratto di lavoro, sposarsi, fare testamento), mentre è assistito dal **curatore** per riscuotere capitali e per stare in giudizio (in caso contrario gli atti sono annullabili). Per atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare e in certi casi del Tribunale.

Per la nomina del curatore valgono le regole relative alla nomina del tutore.

Questo tipo di tutela è proposto molto raramente da molti tribunali, tra cui quello di Torino, anche se ultimamente si ha notizia di un aumento delle richieste anche dovute alla estrema diffusione delle truffe aventi per destinatari persone fragili.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto una nuova forma di tutela per le **“persone prive in tutto o in parte di autonomia”**.

Chi non è in grado di provvedere alle proprie necessità può essere assistito da un **“amministratore di sostegno”** nominato dal giudice tutelare.

L'**amministratore** interviene solo nei campi specifici che gli sono stati affidati dal giudice e deve tenere conto non solo dei bisogni, ma anche delle **“aspirazioni”** del beneficiario. Se non vi è accordo, decide il giudice tutelare.

Il beneficiario continua a poter agire da solo per tutti gli atti non specificatamente compresi nel decreto del giudice tutelare.

Per il momento molti giudici, in particolare presso il Tribunale di Torino, tendono a confermare o a scegliere l'interdizione in tutti i casi in cui la persona con disabilità non appare in grado di intervenire, attivamente e coscientemente, nelle decisioni che lo riguardano.

INCAPACITA' NATURALE

Anche quando non c'è una sentenza di inabilitazione o interdizione, il codice civile prevede una forma generale di tutela di chi è incapace di amministrarsi.

Gli atti di una persona **“incapace di intendere o di volere”** (al momento della stipulazione dell'atto) possono essere annullati su richiesta della persona stessa o di eredi o aventi causa, se risulta un grave danno (e quindi la malafede dell'altro contraente). Occorre intentare causa e si può farlo entro cinque anni dall'atto.

Rimane però la necessità di un'azione legale e di dover provare che c'è stato danno e malafede. Altrimenti l'atto rimane pienamente valido.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SUCCESSIONE

nel caso di un parente con disabilità intellettiva e relazionale

Si tratta di un evento/momento molto delicato a cui è bene che i genitori si preparino per tempo, senza false paure di tipo scaramantico e cerchino di pianificare (per quanto realisticamente possibile) le modalità di realizzazione di quello che intendono per benessere materiale e psicologico del proprio figlio con disabilità.

In particolare è bene conoscere, al fine di fare scelte consapevoli e ponderate, che il reddito personale della persona con disabilità, influisce a vario titolo sulla concessione delle provvidenze pubbliche (pensioni, ecc ...).

Alla morte dei genitori, qualora ci siano dei beni da portare in successione, è bene sapere che, secondo la legge attuale, le persone con grave disabilità sono esenti dall'imposta di successione fino a 1.500.000 euro.

Detto questo, analizziamo le due modalità successorie: senza testamento e con testamento.

MODALITA' SENZA TESTAMENTO

Qualora una persona muoia **senza lasciare testamento** si apre una successione "legittima", cioè si seguono le norme generali stabilite dal codice civile.

In questo caso ereditano i parenti più stretti, secondo un ordine fissato dalla legge, primi tra tutti il coniuge e i figli, in parti già stabilite.

Senza testamento l'eredità è divisa in queste proporzioni:

- se c'è solo il coniuge = unico erede
- se c'è il coniuge e un figlio = metà per uno,
- se c'è il coniuge e più figli = 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli
- se c'è solo un figlio = unico erede
- se ci sono più figli = divisione in parti uguali
- se ci sono coniuge, genitori e fratelli = 2/3 al coniuge, 1/4 ai genitori, 1/12 ai fratelli

Se non vi sono coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle, e solo in quel caso, erediterà il parente più prossimo, fino al sesto grado di parentela.

MODALITA' CON TESTAMENTO

Chi vuole lasciare i propri beni o parte di essi in modo diverso deve invece **fare testamento**.

Il testamento può anche contenere:

- indicazione della assegnazione del singolo bene a un preciso erede (es. l'alloggio al figlio e la casa in montagna alla figlia)
- indicazione di legati (es. un quadro a una zia o una donazione a una associazione)
- disposizioni non patrimoniali, come l'indicazione del nome di un tutore o quella dell'esecutore testamentario.

Il testamento può essere "olografo" o per atto di notaio.

Il testamento **olografo** deve essere scritto interamente a mano dalla singola persona, con data completa, e firmato alla fine in modo chiaro.

Il testamento è strettamente personale: i coniugi devono fare due testamenti separati.

Se il testamento è più lungo di una pagina, occorre firmare tutte le pagine. Anche minime correzioni del testo vanno firmate accanto. Se le correzioni sono importanti occorre rifare il testamento.

E' importante che il testamento sia tenuto in un luogo sicuro e conosciuto da tutti gli interessati. Infatti se il testamento olografo non viene ritrovato è come se non fosse mai esistito. Dopo la morte deve essere reso pubblico mediante registrazione presso un notaio, con relative spese notarili oltre alle spese di trascrizione degli immobili e alle eventuali imposte di successione.

Può essere utile fare due copie (entrambe scritte a mano, non fotocopie) dello stesso testamento, da lasciare presso persone diverse.

Il testamento **per atto di notaio** può essere pubblico o segreto.

E' pubblico quando il notaio conosce il contenuto e ne garantisce la validità; è segreto quando si consegna al notaio la busta sigillata con un testamento olografo.

Anche chi sceglie di scrivere un testamento olografo può trovare utile ricorrere alla consulenza di un notaio, in particolare se si tratta di una situazione patrimoniale complessa e si vuole essere sicuri di rispettare le quote di "**legittima**", cioè la parte di "asse ereditario" che la legge ritiene non disponibile, anche contro la volontà di chi fa testamento.

L'asse ereditario è dato infatti dall'ammontare del patrimonio meno i debiti più le donazioni importanti fatte in vita.

Tutte le donazioni importanti vanno conteggiate quando si vuole calcolare la "legittima" che spetta ad ogni erede.

La legge infatti prevede di riservare in ogni caso al coniuge e ai figli una quota dell'eredità; una quota è riservata anche ai genitori e ai fratelli, se non ci sono figli o nipoti.

Con testamento l'eredità è divisa in una quota obbligatoria (la "legittima") e in una quota disponibile, che si può liberamente assegnare:

- se c'è solo il coniuge = metà va al coniuge e metà è disponibile
- se c'è il coniuge e un figlio = 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio e 1/3 disponibile,
- se c'è il coniuge e più figli = 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli e 1/4 disponibile
- se c'è solo un figlio = metà al figlio e metà disponibile
- se ci sono solo figli = 2/3 ai figli e 1/3 disponibile
- se ci sono coniuge e genitori = 1/2 al coniuge, 1/4 ai genitori, 1/4 disponibile

Se queste percentuali non sono rispettate, la persona danneggiata o i suoi eredi (coniuge, figli e nipoti) possono impugnare il testamento e renderlo inefficace, reclamando la parte cui avevano diritto.

Qualsiasi patto contrario stipulato anche per scritto in precedenza non è valido e non impedisce di poter impugnare il testamento.

E' vero che tutti gli eredi possono decidere di accettare la volontà del defunto, anche se non rispetta le quote stabilite dalla legge, ma al momento di scrivere il testamento bisogna sapere il rischio che si corre.

La quota "disponibile" invece può essere lasciata a chi si vuole, privilegiando ad esempio una persona con disabilità, anche se non è un parente.

Se non vi sono coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle (ma solo altri parenti), l'intero patrimonio è liberamente disponibile.

E' opportuno ricontrollare periodicamente il testamento (ed eventualmente riscriverlo), in particolare se avvengono dei cambiamenti nelle proprietà immobiliari. Se si tratta di variazioni minime si può aggiungere un codicillo scritto a mano, datato e firmato.

Il testamento è utile anche per decidere quali beni devono andare ai vari eredi (es. l'alloggio in città a Paolo, il monolocale in montagna a Giuseppe, l'automobile a Giovanni, ... in modo da non avere più eredi per il singolo bene).

E' meglio evitare infatti che un bene abbia più proprietari, con problemi successivi relativi alla divisione e alla eventuale vendita.

Facciamo un esempio frequente: un alloggio in cui abita la persona con disabilità insieme ad un genitore e un fratello fuori casa. Se si desidera che la persona con disabilità resti in quella casa dopo la morte del genitore, sarebbe meglio fare testamento indicando la casa destinata sia a questo figlio.

Tenendo ovviamente conto sia del valore sia della quota legittima come specificato precedentemente.

Se il testamento non comprende tutti i beni esistenti al momento della morte, quelli ignorati saranno divisi secondo le norme della successione legittima. Per

evitarlo basta indicare a chi devono andare *“tutti i beni non elencati specificatamente nel testamento”*

Attenzione ai conti bancari ed alle cassette di sicurezza. La banca è tenuta a bloccare l'operatività di conti bancari e cassette di sicurezza non appena viene a conoscenza del decesso di uno degli intestatari. Tutte le operazioni fatte dopo il decesso possono essere tracciate. Per l'apertura di una cassetta di sicurezza bloccata occorre l'intervento dell'Agenzia Entrate e la compilazione di un inventario: i beni devono entrare nella denuncia di successione.

In tutti questi casi è meglio essere previdenti.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

La dichiarazione di successione deve essere fatta entro dodici mesi e dovrebbe comprendere tutte le precedenti donazioni di somme “rilevanti”.

Per le successioni tra coniugi e quelle in “linea retta” (genitori-figli, nonni e nipoti) vi è, secondo la legge attuale, una franchigia di un milione di euro per ogni singolo erede, che sale, come già detto in precedenza, a un milione e mezzo per la persona con disabilità *grave* (con certificazione di handicap grave secondo la legge 104).

Gli eredi di fratelli hanno una franchigia di 100.000 euro.

In tutti gli altri casi o per somme superiori alle franchigie si paga l'imposta di successione (4% oppure 6% oppure 8% secondo il grado di parentela).

Per gli immobili si pagano comunque le imposte ipotecarie e catastali, normalmente del 2% e 1%, che scendono ciascuna a 200 euro quando si rientra nelle agevolazioni prima casa.

N.B. In caso di interdizione o inabilitazione, l'eredità a favore di una persona con disabilità viene accettata con beneficio d'inventario (per verificare che i debiti non superino i crediti).

IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Le norme sono simili (ma non identiche) a quelle dell'imposta di successione, comprese franchigie e imposte.

ALCUNI TERMINI LEGALI USATI NELLE SUCCESSIONI

Successione testamentaria = quando la persona dispone dei propri beni, dopo la propria morte, mediante testamento.

Successione legittima = quando il defunto non ha lasciato testamento e i beni sono divisi secondo quanto previsto dalla legge.

Ascendenti = parenti in linea diretta (genitori, nonni)

Discendenti = parenti in linea diretta (figli e nipoti)

Erede = persona che succede a tutti i beni del defunto o a una quota di essi. Chi accetta l'eredità acquista i beni, i crediti ma anche i debiti del defunto.

Legatario = persona a cui il testamento attribuisce singoli beni o diritti. Risponde di eventuali debiti del defunto solo entro il valore del bene.

Asse ereditario = patrimonio al momento della morte meno i debiti più le donazioni fatte in vita dal defunto. Sull'asse ereditario si calcolano le quote di legittima dei singoli eredi.

Testamento olografo = scritto completamente a mano dalla persona, datato e firmato. E' vietato includere in un unico documento i testamenti di due persone.

Non possono fare testamento:

- gli interdetti
- le persone che, nel momento in cui hanno scritto il testamento, non erano capaci di intendere e di volere.

Testamento pubblico = dettato al notaio, che lo scrive alla presenza di due testimoni. Viene conservato dal notaio.

Testamento segreto = busta sigillata consegnata al notaio, che lo conserva.

Quota indisponibile (anche conosciuta come "la legittima") = è la parte del patrimonio che per legge è riservata agli eredi legittimi (prima di tutto il coniuge, i discendenti e gli ascendenti se ci sono).

Accettazione = l'eredità si intende accettata se l'erede compie degli atti che indicano la volontà di accettare. Se l'erede è una persona interdetta o inabilitata occorre l'autorizzazione del giudice tutelare, oltre all'intervento del tutore o del curatore. Se la successione riguarda tutti i beni del defunto, la legge stabilisce che il tutore o il curatore accetti "con beneficio d'inventario", per verificare che i debiti non superino i crediti.

I legati possono essere accettati dal tutore o dal curatore: interviene il giudice solo se ci sono condizioni o costi.

STRUMENTI ECONOMICI a disposizione della famiglia per il “Dopo di noi”

Alcuni concetti illustrati in questo capitolo sono già stati esposti a proposito di altri aspetti trattati; questo perché si riferiscono a molteplici e sfaccettati aspetti dell’argomento.

L’USUFRUTTO (art. 978 cc.)

L’usufrutto è il diritto al godimento di una cosa altrui (di norma immobili ad uso abitativo, ma anche un fondo o un complesso di beni produttivi ai sensi art. 2561 cc.) con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.

L’usufruttuario, ossia chi gode del bene, può usarlo come se fosse il proprietario; il proprietario è privato del suo utilizzo e viene definito “nudo proprietario”.

L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica o d’uso, non potrà cioè fare delle trasformazioni (ad esempio se l’oggetto dell’usufrutto è un appartamento, potrà abitarlo o darlo in affitto, ma non trasformarlo in un negozio).

L’usufruttuario ha il possesso della cosa, può darla in locazione, può cedere il proprio diritto ad altri, ha l’uso ed il godimento del bene e dell’eventuale reddito e ha diritto ad una indennità se fa dei miglioramenti.

Tuttavia in fase testamentaria si può segnalare la non cedibilità dei diritti di usufrutto.

L’usufruttuario paga le imposte e gli oneri fiscali e le spese di manutenzione ordinaria. Il nudo proprietario paga le spese straordinarie.

L’usufrutto termina di solito con la morte dell’usufruttuario. Termina anche per prescrizione se per vent’anni vi è un “non uso”, oppure per il totale deperimento della cosa su cui è costituito o quando usufrutto e proprietà si riuniscono nella stessa persona.

Può essere costituito a favore di più persone, e si estingue in questo caso alla morte dell’ultimo superstite.

Può essere costituito anche a favore di una persona giuridica (ente, associazione, fondazione); in tal caso l’usufrutto si estingue in 30 anni.

LA DONAZIONE

La donazione è un contratto con il quale una parte volontariamente arricchisce l’altra. E’ un atto definitivo e può anticipare la successione. Non ha nessun valore la promessa di donazione.

La donazione può essere fatta con atto pubblico (dinanzi ad un notaio) ed alla presenza di due testimoni.

L’accettazione della donazione può essere fatta con lo stesso atto o con atto pubblico successivo: in questo caso la donazione è conclusa e perfetta da quando l’accettazione è comunicata al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore del donante. Si può stabilire che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti muoiono prima del donante.

Esiste l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante se successivamente si trova in stato di bisogno.

Possono ricevere donazioni sia le persone giuridiche (enti, associazioni, fondazioni) sia gli enti non riconosciuti (che per accettarla dovranno chiedere il riconoscimento).

Non è ammessa la donazione a favore del Tutore (o del Protutore) dell'incapace. Il Codice Civile prevede anche la “**donazione remuneratoria**”, cioè una donazione fatta per riconoscenza o per meriti del destinatario o per servizi particolarmente apprezzati dal donante.

La donazione remuneratoria non dà luogo ad obbligo alimentare del donatario verso il donante.

Il Codice Civile prevede inoltre la “**donazione modale**” (art. 769 cc.), ovvero un contratto gravato dall'obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo (es. ti dono una casa con l'obbligo di organizzarvi una comunità alloggio).

Il “modo” può risultare anche da una scrittura privata registrata.

LA SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA (art. 692 cc. e art. 197 Lg 151/75)

Con il termine “**sostituzione fedecommissaria**” si intende la disposizione con la quale chi scrive un testamento impone all'erede l'obbligo di conservare i beni ricevuti per restituirli, anche quelli costituenti la legittima, alla sua morte ad un'altra persona indicata dal testatore medesimo.

Il codice civile prevede che un genitore (oppure un coniuge o un ascendente) di una persona interdetta possa effettuare un testamento con la “clausola della sostituzione fedecommissaria”.

In tal modo è possibile istituire erede un figlio (oppure un coniuge o un nipote) con disabilità, con l'obbligo che alla sua morte ciò che resta del patrimonio sia destinato, sotto la vigilanza del Tutore, alla persona o agli enti che ne hanno avuto cura.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni ereditari saranno devoluti ai successori legittimi dell'interdetto.

E' possibile che il Giudice Tutelare estenda questa disposizione al genitore (oppure al coniuge o un ascendente) di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Chi intende utilizzare tale clausola potrà richiederlo formalmente al momento della presentazione del ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno. Può anche presentare un ricorso successivo se la nomina è già avvenuta.

IL CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA (art. 1871 cc.)

Può essere costituito come atto tra vivi o per testamento.

Prevede la cessione di un bene immobile o di un capitale in cambio di una rendita periodica e fissa per tutta la durata della vita di un beneficiario.

Il vantaggio o lo svantaggio economico sono incerti perché non si conosce l'effettiva durata della vita del beneficiario.

IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Con il contratto di mantenimento una parte conferisce all'altra il diritto di esigere "vita natural durante" di essere mantenuta, in cambio di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale.

Nel contratto di mantenimento, oltre all'incertezza sulla durata della vita del beneficiario, vi è l'incertezza relativa alle sue necessità (che possono cambiare in relazione alle condizioni di salute ed all'invecchiamento).

Si può stipulare un contratto a favore di terzi che entrerà in vigore dopo la morte di chi lo stipula.

L'obbligato (cioè la persona che riceve il bene o il capitale) fornisce l'assistenza materiale e/o morale al beneficiario "vita natural durante". Il contenuto della prestazione di mantenimento comprende normalmente una serie di obblighi di "dare" (ad esempio vitto e alloggio), e obblighi di "fare" (fondati sulla fiducia nella persona, come ad esempio assistenza, pulizia, compagnia ...).

TRUST

Un recente meccanismo (mutuato dalla legislazione anglosassone) è invece il "trust", che sottrae al patrimonio familiare determinati beni (di un certo valore) e li vincola nell'interesse della persona con disabilità. Ha tuttavia costi di organizzazione piuttosto elevati e quindi può essere preso in considerazione per situazioni patrimoniali consistenti. La normativa, soprattutto fiscale, è ancora poco chiara e di complessa interpretazione.

Tale istituto è menzionato nella nuova legge sul Dopo di noi (Legge 112/2016).

L'ESECUTORE TESTAMENTARIO

Chi fa testamento può nominare un **esecutore testamentario** per assicurarsi che siano esattamente eseguite le proprie disposizioni. E' una possibilità che si utilizza quando l'eredità è particolarmente consistente e complessa.

L'esecutore testamentario è soggetto a formalità e controlli pubblici. Acquista solo il possesso dei beni ereditati per un anno dalla morte del testatore (estendibile per un altro anno in casi particolari).

INFORMAZIONI FINANZIARIE

In questo capitolo diamo alcune informazioni previste dalla norma viva ed utilizzabili da chi ha un parente con disabilità intellettiva e relazionale.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Il trasferimento di beni a favore di interdetti, inabilitati o incapaci naturali può avvenire in modi diversi, in genere collegati ai tradizionali modi di trasferimento della proprietà.

Si distingue tra atti tra vivi e a causa di morte.

Fra gli “**atti tra vivi**” vi sono la compravendita e la donazione diretta o indiretta.

Fra gli “**atti a causa di morte**” vi sono il testamento e il legato (donazione prevista da un testamento a favore di chi non è un erede diretto).

Vi sono poi altre scelte che, senza un trasferimento diretto di proprietà, assicurano alla persona con disabilità una disponibilità economica e sono collegate a forme assicurative.

Per la **compravendita**, sia gli interdetti sia gli inabilitati possono acquistare o vendere solo nei limiti e con l'assistenza imposta dalla legge.

Gli incapaci naturali possono invece farlo e gli atti sono annullabili con un'azione legale, entro cinque anni, solo se ne risulta un danno per l'incapace e si può provare la malafede dell'altro contraente.

La **donazione diretta** alla persona con disabilità, se non è di valore modico, deve assumere la forma di atto pubblico ed è considerata atto eccedente l'ordinaria amministrazione.

Come per la compravendita, l'interdetto e l'inabilitato devono essere sostituiti o assistiti perché l'atto sia valido.

Si può donare denaro, titoli oppure immobili, ma i costi sono diversi. Per gli immobili è anche possibile cedere solo la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per tutta la vita.

Anche la **donazione indiretta** è un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Essa avviene ad esempio quando i genitori comprano con i propri soldi un immobile da intestare al figlio.

Non è richiesto un atto pubblico di donazione e non ci sono quindi costi aggiuntivi a quelli dell'acquisto. Rimane però ugualmente valido il principio che il valore della donazione andrà considerato per il calcolo della legittima.

ASSICURAZIONI

Vi sono scelte che, senza un trasferimento diretto di proprietà, assicurano alla persona con disabilità una disponibilità economica e sono collegate a forme assicurative.

Le polizze d'assicurazione si distinguono prima di tutto in:

- polizze per il caso di morte,
- polizze per il caso di vita,
- polizze miste.

La **polizza per il caso di morte** può essere temporanea, quando ad esempio un padre di famiglia stipula un contratto decennale e paga ogni anno una certa somma per garantire ai propri figli una somma, pagata solo nel caso in cui lui muoia in quel periodo.

Le polizze **temporanee** non si rinnovano tacitamente: alla scadenza del periodo occorre stipulare un nuovo contratto, a nuove condizioni.

La polizza per il caso di morte può invece essere **a vita intera**, quando si vuole garantire un capitale in qualunque momento avverrà la morte.

E' logicamente più costosa e non è più accettata dalle assicurazioni quando l'assicurato è anziano.

Per la stesura della polizza la compagnia d'assicurazione richiede la compilazione di un questionario sanitario e in certi casi una visita medica. Occorre dare informazioni precise per evitare contestazioni successive.

Nella **polizza per il caso vita** si ha invece una rendita rivalutabile per tutta l'esistenza a partire da una certa data (oppure il pagamento del capitale in quella data), contro versamento di premi periodici, in genere rivalutabili e quindi crescenti.

Normalmente il premio da pagare è annuale, per tutto il periodo tra la firma della polizza e la scadenza prevista.

Se però l'assicurato muore prima della data stabilita, vengono restituiti agli eredi i premi versati fino a quel momento, rivalutati, dedotte le imposte.

Queste polizze, offerte da tutte le compagnie e spesso presentate come pensioni integrative, sono collegate a un fondo di gestione che investe le somme raccolte e passa una percentuale dell'80-90% (dei guadagni realizzati annualmente) al fondo stesso. Hanno generalmente dei costi (impliciti) piuttosto elevati, che nel gergo assicurativo si chiamano "caricamenti". Non sono quindi finanziariamente consigliabili.

Una forma particolare è la **rendita vitalizia immediata**. Chi ha già un grosso capitale a disposizione può in questo caso pagare un premio unico, in cambio di una rendita vitalizia con decorrenza immediata anche a favore di un terzo beneficiario.

E' un'ipotesi da prendere in considerazione solo da parte di un genitore anziano, senza altri parenti prossimi oltre al figlio con disabilità, e che voglia garantire una rendita al figlio.

La **polizza mista** garantisce alla scadenza il pagamento di un capitale o di una rendita (come per le polizze vita) e contemporaneamente il capitale viene corrisposto agli eredi se il contraente muore prima della scadenza. Dal punto di vista strettamente finanziario è poco conveniente.

Chi fosse interessato ai prodotti assicurativi deve chiedere informazioni precise sui “caricamenti”.

Alla scadenza, la rendita entrerà nella denuncia dei redditi. Se si sceglie di incassare il capitale, verrà tassata la differenza tra le somme versate e la somma riscossa.

Per gli invalidi va tenuto presente che l'assegno mensile è attualmente vincolato al fatto di non superare un determinato reddito.

Questo può influire al momento opportuno sulla scelta tra rendita o capitale.

Come considerazione generale le assicurazioni hanno l'unico vantaggio di assicurare una rendita certa e rivalutabile per tutta la vita della persona con disabilità.

CONFRONTO TRA RENDITA VITALIZIA / FONDO DI INVESTIMENTO / TITOLI DI STATO

La **rendita vitalizia** assicura per tutta la vita del disabile una rendita rivalutata come potere d'acquisto, perché l'importo si adegua all'inflazione.

I pagamenti sono garantiti anche se si vive molto più a lungo delle aspettative di vita media della popolazione. Se si muore prima di quanto previsto dalle statistiche, sarà un guadagno netto per l'assicurazione. Bisogna però tenere presente che una persona disabile generalmente ha una durata di vita media inferiore a quella della popolazione.

Il **fondo di investimento** può consistere in un fondo misto (o un insieme di fondi), con quote versate periodicamente negli anni. Si può ipotizzare un rimborso programmato, cioè si stabilisce che periodicamente verrà disinvestita una certa somma pagata come rendita. Il piano di disinvestimento può essere modificato o sospeso se necessario.

Va fatto un piano realistico di aspettativa di vita, perché si tratta di utilizzare lentamente anche il capitale e non solo gli interessi (a meno di avere a disposizione una somma molto grande). Se il disabile muore prima che sia utilizzata l'intera somma, quanto rimane va ai suoi eredi.

Un investimento in **titoli di stato** può essere gestito (spendendo meno) come se si trattasse di un fondo di investimento obbligazionario. E' opportuno scegliere titoli con interessi e scadenze distribuite nel tempo.

Occorre però l'impegno di una persona con qualche competenza finanziaria, che reinvesta una parte degli interessi (altrimenti si esaurisce gradualmente il capitale stesso) e che rinnovi in modo sollecito alla scadenza i titoli scaduti.

PENSIONE COMPLEMENTARE

La normativa italiana sulle **pensioni complementari** prevede delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a questo "secondo pilastro pensionistico".

Se una persona con disabilità aderisce a un fondo pensione (aperto o chiuso a seconda delle possibilità) può dedurre dal reddito i versamenti fino a 5.164 euro all'anno.

Se la somma non può essere dedotta dalla persona con disabilità (perché ad esempio non ha reddito proprio), un genitore (o i due genitori) che hanno sostenuto la spesa possono dedurla dal proprio reddito fino ad un massimo di 5.164 euro, con un notevole vantaggio fiscale.

La prova di chi ha sostenuto la spesa può risultare dal bonifico; in caso contrario chi l'ha effettivamente sostenuta fa una dichiarazione di responsabilità da allegare al documento del versamento.

Se la persona con disabilità ha un reddito che è inferiore alla somma versata, la deduzione viene fatta prima dal reddito del disabile e per la parte rimanente dal reddito dal genitore.

La persona con disabilità otterrà una pensione quando raggiunge l'età pensionabile. Se muore prima le somme accumulate vanno ad un beneficiario, e non entrano in successione. Se manca il beneficiario vanno agli eredi.

Quando si raggiunge l'età pensionabile ci sono tre alternative:

1. richiedere il pagamento dell'intera pensione per il resto della vita.
2. incassare metà della somma maturata e destinare il resto al pagamento di una pensione ridotta,
3. incassare tutto il capitale accumulato (possibile soltanto se la pensione complementare non raggiunge certi limiti).

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ O PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione di reversibilità spetta ai membri del nucleo familiare del pensionato deceduto (o del lavoratore con 15-20 anni di contributi oppure con cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio). Le regole sono diverse a seconda dell'inizio e della durata della carriera lavorativa.

Hanno diritto alla pensione coniuge e figli minorenni. I figli maggiorenni ne hanno diritto fino a 26 anni, se studenti e fiscalmente a carico del defunto.

Per i figli inabili al lavoro non sono previsti limiti di età per la reversibilità.

Alla data del decesso del genitore sono richiesti i seguenti requisiti:

1. *“essere nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*
2. *“vivenza a carico”*.

1) L’impossibilità di svolgere una attività lavorativa è un concetto diverso dall’invalidità civile.

Chi ha il 100% di invalidità civile non ha diritto automaticamente alla reversibilità. L’inabilità al lavoro deve essere riconosciuta dall’ente erogatore, generalmente l’INPS.

Per i figli di lavoratori dipendenti pubblici viene di solito accettato il verbale di invalidità civile se riconosce il 100%, mentre negli altri casi occorre presentare domanda per una visita del medico legale.

Chi ha meno del 100% di invalidità non è automaticamente escluso. Può essere conveniente presentare comunque domanda. La sentenza della Cassazione n. 12765 del 9-7-2004 ha riconosciuto il diritto alla reversibilità a persona invalida in misura inferiore al 100% (che poteva operare solo in strutture protette per non più di 15 ore settimanali e con capacità lavorative *“talmente esigue da poter svolgere solo mansioni elementari programmate da terzi”*).

Anche chi svolge una attività retribuita presso cooperative sociali o laboratori terapeutici (ai sensi dell’art. 4 legge 381/1991) ha diritto alla pensione di reversibilità, se l’attività viene intesa con *“funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza”* (circolare INPS n. 137 del 10-7-2001).

2) Per il concetto di “vivenza a carico” non è necessario che il lavoratore deceduto mantenesse completamente la persona con disabilità: è sufficiente che l’aiuto economico sia stato costante e di normale mantenimento, anche parziale (sentenza Cassazione n. 11689/2005) e soprattutto in qualche modo tracciabile.

Per l’INPS occorre accertare :

- se il figlio inabile è convivente occorre solo accertare che sia economicamente autosufficiente;
- se il figlio inabile **non** è convivente occorre anche dimostrarne il mantenimento abituale (es. pagamento di una retta in struttura residenziale).

L’INPS riconosce che il figlio inabile è a carico se ha un reddito inferiore alla cifra, stabilita annualmente, oltre la quale l’INPS stessa non paga più la pensione di invalidità. I limiti sono quelli degli invalidi civili totali (nel 2017 sono 16.532 euro all’anno, aumentati a circa 22.600 euro per chi riceve anche l’assegno di accompagnamento).

Nel reddito da considerare non sono comprese la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento, ma è compresa una eventuale pensione di reversibilità che già si percepisca.

Ciò significa che il disabile può percepire una seconda pensione di reversibilità, se, alla morte del secondo genitore, risulta ancora “vivente a carico” perché il suo reddito non supera le cifre indicate sopra.

Il diritto alla reversibilità è riconosciuto anche ai minori accertati inabili al lavoro in data successiva alla morte del genitore, purché la morte sia avvenuta prima che loro abbiano compiuto 18 anni.

La persona disabile ha diritto alla reversibilità di un fratello o sorella se questi non hanno coniuge, figli o genitori.

Ammontare della pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti viene corrisposta a coniuge e figli nelle seguenti aliquote percentuali della pensione del defunto:

- 60% al coniuge,
- se oltre al coniuge vi sono figli, si aggiunge il 20% per ciascun figlio che ne abbia diritto (quindi 80% nel caso di coniuge e un figlio; 100% se ci sono il coniuge e più figli),
- 70% quando il solo beneficiario è un figlio inabile (oppure minore o studente).

Normalmente le pensioni di reversibilità sono ridotte se il beneficiario ha un reddito annuo superiore a tre volte le pensione minima INPS, 19.573 euro per il 2017, ma questa riduzione non si applica quando il titolare della pensione di reversibilità è una persona disabile (legge 335/1995).

RIASSUMENDO

Al figlio maggiorenne disabile spetta la pensione di reversibilità se al momento del decesso del genitore è a suo carico e viene valutato “inabile al lavoro”. Relativamente all’effettivo importo, si tratta di valutare una normativa molto complessa e spesso modificata dal legislatore: -consigliamo di assumere informazioni precise per la propria situazione, facendosi eventualmente aiutare da un C.A.F.

CONCLUDENDO

Per impostare una seria programmazione del futuro, occorre esaminare la situazione generale della famiglia e della persona con disabilità:

- considerare tutte le variabili: età, stile di vita, composizione famiglia;
- individuare le risorse presenti della famiglia (e della persona con disabilità: pensione, assegno di accompagnamento ...);

- valutare le risorse e le necessità future della famiglia (e della persona con disabilità: possibilità di ottenere la pensione di reversibilità di uno o entrambi i genitori ..);
- informarsi sulle alternative di tutela finanziaria per la persona con disabilità, esaminando i vari strumenti economici che possiamo utilizzare per garantire una tutela economica per il “dopo di noi”: donazione, rendita, contratto di mantenimento, polizze assicurative ...
- valutare come garantire alla persona disabile una valida protezione giuridica anche in futuro (Amministratore di Sostegno o Tutore o Curatore).

FACCIAMO CONCRETAMENTE UN ESEMPIO

Per pianificare come tutelare finanziariamente i propri figli e eredi, in particolare se vi sono figli con disabilità, prima di prendere decisioni occorre avere informazioni e idee chiare su molte questioni.

PRIMO PASSAGGIO

Partiamo da un esame dei beni della famiglia.

Prendiamo un grosso foglio bianco e tiriamo alcune righe per fare una scheda di questo tipo, con tante righe e spazio quanto sarà necessario.

ELENCO DEI BENI	INTESTATO A	VALORE di mercato,catastale
Casa di proprietà - prima casa?		
Garage		
Casa di proprietà - seconda casa		
Altri immobili, terreni ...		
Conto corrente bancario/postale		
Conto di deposito		
Altri titoli ...		
Polizze assicurative (elenco con tipologia, dettagli, valore, scadenza ...)		
Mobili, gioielli, quadri ..., se di valore		
Autoveicoli (elenco con dati, valore ...)		
Altro		

SECONDO PASSAGGIO

Membri della famiglia della persona con disabilità. Per ciascuno indicare:

- nome
- parentela
- tipo di lavoro e caratteristiche - lavoratore, pensionato, casalinga ...
- età
- convivenza con la persona con disabilità
- non convivente, da solo o con famiglia propria (dettagli)
- reddito proprio
- ogni altra informazione importante: es. donazioni fatte in passato, ruolo di tutore attuale (o potenzialmente in futuro), matrimoni in vista...

La composizione della famiglia è importante tra le altre cose per decidere cosa e come dividere i beni nel testamento, in modo che non ci siano discussioni tra eredi.

La legge prevede che genitori, coniugi e figli ereditino come minimo una quota precisa dei beni del defunto (legittima).

Una parte invece può essere lasciata a chi si vuole, per adattarla ad esempio alla situazione e alle necessità della persona con disabilità.

TERZO PASSAGGIO

ESEMPIO di testamento olografo, scritto a mano, datato e firmato.

Io sottoscritto Mario Rossi, nato a ... il ... residente ...

nomino miei eredi:

 mia moglie Maria Bianchi,

 mio figlio Marco Rossi, ...

 mia figlia Marta Rossi, ...

A mia moglie lascio:

- la mia quota di proprietà dell'alloggio sito in ... via ...
- l'autovettura di mia proprietà,
- la somma depositata sul c/c bancario presso la banca ...
- ogni altro bene non altrimenti destinato

A mio figlio Marco lascio l'alloggio al mare sito in ... via ...

A mia figlia Marta lascio i titoli del deposito titoli presso la banca ...

Lascio inoltre :

1. all'associazione XY la somma di ...
2. al mio amico Paolo Neri ... la mia bicicletta.

Luogo, data, firma

Molto ci sarebbe sicuramente ancora da dire. La legislazione cambia molto in fretta e introduce sempre nuovi elementi che necessitano di valutazione. Noi abbiamo cercato di offrire un panorama facendo una fotografia del momento attuale.



Questo libretto informativo
è rivolto alle famiglie di persone con svantaggio intellettivo

La versione originale (2008) è stata compilata a cura di
Laura Portigliotti

per

IL CERCHIO APERTO

con l'aiuto di:

Alberto, Luca, Mara, Marianna, Massimiliano, Marzia, Roberto, Stefano
del centro stampa della **Cooperativa Sociale La Bottega**

Questa è una versione aggiornata (2017) a cura di
Annachiara Maseri, Francesco Righini e Davide Lovisolo con l'apporto di
Emanuela Buffa, Maria Federica Daviso e Antonio Vitulano

Da sempre l'Associazione promuove una comunicazione
facile e accessibile a tutti: nei limiti del possibile il testo è stato scritto
utilizzando le “ linee orientatrici europee di lettura facile”.